



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento in materia di tutela del territorio per interventi su aree sottoposte a vincolo idrogeologico

(Approvato con deliberazione n.47/CC del 29.03.2004)

Art. 1-AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2-SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	3
Art. 3-DECORRENZA DEL TERMINE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....	4
Art. 4-TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	4
Art. 5-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	5
Art.6-LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE. <i>Art. 98 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03....</i>	6
Art.7-ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE. <i>Art. 99 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.....</i>	8
Art. 8-DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100. <i>Regolamento Forestale D.P.G.R. n.48/r del 08/08/03.....</i>	12
Art. 9-AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03.....	17
ART. 10-VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03.....	20
ART. 11-AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R. 1/03 PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE OD IN CORSO DI ESECUZIONE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	21
Art. 12-VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.....	13
Art. 13-RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE.....	23
Art. 14-PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE.....	23
Art.15-RIPRISTINO.....	25
Art. 16-SANZIONI.....	26

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 (Legge forestale della Toscana) modificata dalla L.R. 1/03, disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
- 2- Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le trasformazioni e gli interventi sui terreni all'interno del territorio comunale sottoposti a vincolo idrogeologico a seguito di opere di carattere urbanistico e edilizio che comportino la edificazione, la realizzazione di opere infrastrutturali, opere costruttive in genere e movimenti di terra.
- 3- Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione.

Art. 2

SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE

- 1- Le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione sono presentate dai seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, che, specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con il consenso scritto del proprietario.
- 2- Nella Dichiarazione e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e il direttore dei lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso;
- 4- Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
- 5- Nella presentazione dei progetti, gli elaborati debbono essere redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti;

Art. 3

DECORRENZA DEL TERMINE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

- 1- Il termine di avvio del procedimento decorre dal momento in cui il Comune riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione; la data è quella risultante dal datario del protocollo comunale.
- 2- Nel caso di istanze per autorizzazioni o di dichiarazioni irregolari o incomplete, il Comune, entro 30 giorni per le istanze di autorizzazione ed entro 15 giorni per le dichiarazioni, comunica al richiedente/dichiarante il motivo dell'irregolarità od incompletezza, invitandolo a presentare le integrazioni necessarie.
Il termine iniziale decorre per intero a partire dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 4

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

- 1- I termini per la conclusione del procedimento sono quelli regolati dal presente regolamento.

Art. 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

- 1- Per gli interventi soggetti anche al rilascio di concessione edilizia o autorizzazione paesaggistica, la domanda di autorizzazione o la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono presentate all'Ufficio Edilizia Privata insieme alla domanda ai fini edilizi o paesaggistici.
Per gli interventi soggetti anche a Denuncia di Inizio Attività edilizia, la domanda di autorizzazione o la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono inoltrate all'Ufficio Edilizia Privata, prima della presentazione della Denuncia di Inizio Attività edilizia.
L'inoltro di quest'ultima è subordinato alla conclusione del procedimento ai fini del vincolo idrogeologico.
- 2- Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione o della dichiarazione viene comunicato all'interessato (o al professionista incaricato) il nominativo del responsabile del procedimento.

CAPO II

Art.6

LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE.

Art.98 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03

1- I lavori sotto indicati sono eseguibili liberamente a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- 1.1- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati.
- 1.2- manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
 - a) livellamento del piano viario;
 - b) ricarico con inerti;
 - c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h) installazione di reti parasassi;
 - i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03.
- 1.3- manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 1.2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a m. 1 di larghezza e m. 1,5 di profondità.
- 1.4- sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti.
- 1.5- manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse.
- 1.6- manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto della normativa vigente.
- 1.7- rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Art.7

ALTRE OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

Art. 99 Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03

1- Sono, altresì, liberamente eseguibili i seguenti lavori a condizione che vengano rispettate le norme tecniche indicate agli artt. 73-74-75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- 1.1- recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 - b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

- 1.2- messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralici che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.

- 1.3- è consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per Gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
 - b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 22/1997;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

- 1.4- è consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
 - a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
 - c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;

- d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. n. 22/1997;
 - e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- 1.5- installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche od altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitano le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie, a condizione che:
- a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
 - b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
 - c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità del D.lgs. 22/97;
 - d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o di ceppaie arboree;
 - e) gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
- 1.6- posa in opera di tubazioni e cavi interrati a condizione che:
- a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità anche temporanea;
 - b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1m. di larghezza e 1,5 m. di profondità;
 - c) lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto evitando ogni ristagno o scorrimento di acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
 - d) di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
 - e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.lgs. 22/97;
 - f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- 1.7- realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
- a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
 - b) non abbia superficie superiore a 50 mq. o superficie superiore a 100 mq. se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
 - c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
 - d) non comporti la eliminazione di piante di alto fusto o di ceppaie.
- 1.8- realizzazione di piccoli movimenti di terreno entro un volume massimo di 3 mc. di terreno movimentato a condizione che l'intervento:
- a) non sia volto alla attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;

- b) non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo;
- c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati o alterazione della circolazione delle acque.

Art. 8

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 100

Regolamento Forestale D.P.G.R. n.48/r del 08/08/03.

1- Tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione.

1.1- Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo della dichiarazione le opere e i movimenti di terreno che non interessano aree boscate e realizzate in conformità alle norme tecniche indicate agli artt. 73-74 -75-76-77-78 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 08/08/03:

- a) Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) del comma 2) dell'art.100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 8/08/03;
- b) Costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo secondo le modalità esecutive di cui ai punti a) e b) e c) del comma 3) dell'art.100 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n.° 48/R del 8/08/03;
- c) Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare da realizzare;

1.2- La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:

- a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

- 1.3- Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti. L'opera in questione inoltre dovrà evitare la messa in comunicazione di falde acquifere diverse (se esistenti) e comunque, i materiali con cui verrà realizzata, dovranno escludere la cessione di inquinanti alla falda stessa.
- 1.4- Ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso e nel caso in cui la relazione geologica allegata al progetto attesti la compatibilità dell'intervento di maggior sovraccarico nei terreni in pendio con la stabilità del versante;
- 1.5- Installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 3 metri cubi fino a 10 metri cubi a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 7 punto 4 del presente Regolamento.
- 1.6- Annessi agricoli in legno e serre, realizzati ai sensi dell'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, che non comportino rilevanti movimenti di terra.
- 1.7- Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:
- a) non siano da attuare in terreni boscati;
 - b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
 - c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - i) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
 - ii) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75;
 - iii) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;

iv) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

1.8- Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione

2- *Rilevanza della dichiarazione. Inizio dei lavori.*

2.1- La dichiarazione è obbligatoria.

2.2- Trascorsi 20 giorni dalla ricezione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che il Comune comunichi il divieto di dar corso agli stessi o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

2.3- La validità temporale della dichiarazione è di anni tre (3) a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa risultante dal datario del Protocollo comunale.

2.4.- Nei casi in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e data immediata comunicazione al Comune.

3-*Dichiarazione e documenti.*

3.1- La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Edilizia Privata con le modalità previste dall'art.5 in n°1 originale.

3.2- I lavori possono iniziare alla scadenza dei 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, completa di ogni elaborato richiesto.

3.3- Nei casi in cui i lavori rivestano carattere di somma urgenza, il dichiarante ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine sopra indicato; purché dia comunicazione preventiva, documentando l'effettiva urgenza e corredandola di documentazione fotografica indicante la data di inizio dei lavori. La documentazione completa prevista dal presente articolo può essere inoltrata ad integrazione entro i successivi 15 giorni.

3.4- La dichiarazione deve essere prodotta utilizzando il modulo di cui al Modello A) completa dei seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

- *corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;*
- *planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;*
- *documentazione fotografica datata e firmata da tecnico abilitato;*
- *(in copia originale con planimetria indicante i punti di scatto);*
- *elaborati progettuali in scala adeguata;*
- *relazione geologica e geotecnica con le risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03; la relazione geologica dovrà indicare, inoltre, la classe di pericolosità dell'area dove viene eseguito l'intervento ed eventualmente la classe di pericolosità e fattibilità come definita nello strumento urbanistico comunale;*
- *per le varianti , elaborati di raffronto contenenti stato attuale, stato modificato e stato di sovrapposizione;*

Art. 9

AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R.1/03 ED ART. 101 REGOLAMENTO FORESTALE N.48/R DEL 08/08/03.

1-Tipologie assoggettate all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03.

1.1- Rientrano nella tipologia assoggetta all'obbligo della autorizzazione art. 42 comma 5 L.R. 39/00 modificata dalla L.R. 1/03, gli intereventi, diversi da quelli indicati agli artt. 6-7-8 del presente Regolamento che comportano:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno, compresa la coltivazione di cave e miniere, non connesse all'attività agricola e forestale.

Al solo scopo di fornire utile indicazione, non esaustiva, sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti lavori:

- *Costruzione, ampliamento planimetrico di edifici, costruzione di annessi agricoli con movimento di terra;*
- *Costruzione di locali interrati il cui profilo planimetrico sia eccedente il profilo planimetrico dell'edificio;*
- *Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità;*
- *Realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,5 metri ;*
- *Realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, piazzali o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni;*

- *Allargamento del piano viario;*
- *Realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti;*
- *Realizzazione di piscine;*
- *Installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 metri cubi;*
- *Piani attuativi;*
- *Sanatorie edilizie (L. 47/85 - L. 724/94 e Art. 37 L.R.52/99 s.m.i.) che hanno comportato movimenti di terreno;*
- *Realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue;*
- *Regolarizzazione di opere in assenza di dichiarazione od autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico conformi alle disposizioni di legge;*

1.2- L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per attività di coltivazione di cava è rilasciata dall'Amministrazione comunale all'interno del Procedimento di autorizzazioni previsto dall'art. 13 della L.R. n°78 del 3/11/1998 e s.m.i

Il termine di validità dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico avrà la stessa durata del provvedimento di autorizzazione per la coltivazione della cava.

3-Rilevanza dell'autorizzazione. Inizio dei lavori.

La richiesta di autorizzazione è obbligatoria.

I lavori non potranno avere inizio prima del titolo abilitativo edilizio.

3- Autorizzazione e documenti.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento in n°1 originale più una copia.

La domanda va prodotta utilizzando il Modello B) completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

- *corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;*
- *planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;*
- *relazione geologica;*
- *elaborati progettuali in scala adeguata*
- *documentazione fotografica datata e firmata da tecnico abilitato*
(1 originale con planimetria indicante i punti di scatto);

ART. 10

**VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA
L.R.1/03.**

1-Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a -lavori od opere in materia urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni tipo di intervento regolato dal presente regolamento;

La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante richiesta.

Il richiedente dovrà, comunque, produrre ogni tipo di documento che sia utile a rendere la documentazione oggetto di variante coerente con quella già autorizzata.

Nel caso in cui i lavori oggetto di variante rientrino tra quelli disciplinati e regolati dalla "dichiarazione", essi possono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto all'art.8 del presente regolamento.

2-Rilevanza dell'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione è obbligatoria.

3-Autorizzazione e documenti.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune con le modalità stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento in n°1 originale più una copia.

La domanda va prodotta utilizzando il Modello B) completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

- *estremi dell'autorizzazione precedente;*
- *elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato modificato oggetto di variante;*
- *relazione geologica integrativa;*
- *documentazione fotografica datata e firmata da tecnico abilitato;*
- *(1 originale con planimetria indicante i punti di scatto);*

ART. 11

AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 L.R. 39/00 MODIFICATA DALLA L.R. 1/03 PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE OD IN CORSO DI ESECUZIONE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE

1- Tipologie assoggettate all'obbligo della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico art. 42 comma 5 L.R. 01/03 modifica alla L.R. 39/00, tutte le opere o le trasformazioni effettuate che risultano conformi alle disposizioni del Regolamento Forestale e che non siano incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato

al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

2-Rilevanza dell'autorizzazione.

La richiesta dell'autorizzazione è obbligatoria.

3-Autorizzazione e documenti.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata direttamente presso l'Ufficio Edilizia Privata in n° 1 originale più una copia. L'inoltro di quest'ultima è subordinato alla comunicazione del Responsabile del Procedimento ai fini del vincolo idrogeologico.

La domanda va prodotta secondo il Modello B) completa dei seguenti elaborati (timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato):

- *corografia in scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento;*
- *planimetria catastale in scala 1:2.000 con indicato il perimetro dell'intervento;*
- *relazione geologica nei casi previsti;*
- *elaborati progettuali;*
- *documentazione fotografica datata e firmata da un tecnico (1 originale con planimetria indicante i punti di scatto);*
- *autocertificazione di destinazione urbanistica;*
- *attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa;*

Art. 12

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1- La validità temporale massima dell'autorizzazione è di tre (3) anni dalla data del rilascio fino ad un massimo di cinque (5) anni in caso di proroga, salvo che il titolo abilitativo preveda un periodo di validità inferiore.

4- Nei casi in cui non vengano osservate le condizioni e le prescrizioni impartite negli atti autorizzativi o qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate.

Art. 13

RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

1- Nei casi in cui la validità temporale dell'autorizzazione sia scaduta, il richiedente potrà presentare una nuova istanza di autorizzazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento, dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.

2- *Rilevanza dell'autorizzazione.*

I lavori non potranno avere inizio prima del rinnovo dell'autorizzazione comunale la quale verrà rilasciata nei termini di 30 giorni a partire dalla data di presentazione della documentazione completa.

La domanda va prodotta utilizzando il modello di cui al Modello C) completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

- *Elaborati grafici delle opere da completare*
- *Copia precedente autorizzazione*
- *Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.*

Art. 14

PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE

1- L'avente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa .

La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità che non superi il termine dei cinque (5) anni complessivi, compresi quelli relativi alla autorizzazione di cui si chiede la proroga.

Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.

2-*Rilevanza dell'autorizzazione.*

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione comunale la quale verrà rilasciata nei termini di 30 giorni.

La domanda va compilata come da Modello C) completa dei seguenti elaborati in duplice copia timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato:

- *Elaborati grafici delle opere da completare*
- *Copia precedente autorizzazione*
- *Dichiarazione che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato.*

Art.15

RIPRISTINO

- 1- Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla dichiarazione od all'autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico quanto alle disposizioni del Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/R , l'Amministrazione Comunale titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall' Amministrazione comunale. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

Art. 16

SANZIONI

- 1- Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla L.R 1/03 -modifiche alla L .R. 39/00 (legge forestale della Toscana) - per opere realizzate in assenza della dichiarazione o della autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive si applica quanto previsto all'art. 82 comma 1 punto b) 1) della L.R 1/03 -modifica alla L.R 39/00 (legge forestale della Toscana) che così recita:
“pagamento di somma minima di € 200,00 e massima di € 2000,00 per ogni 1000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni

dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimento di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali”.